


Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla famiglia e alla genitorialità

Reddito di libertà

Indice

1. Normativa di riferimento
2. Novità
3. Obiettivi della misura
4. A chi è rivolto
5. Finanziamento della misura
6. Regime transitorio: ripresentazione della domanda
8. Regime ordinario: presentazione della domanda
9. Compatibilità con altre misure assistenziali
10. Disposizioni ai fini ISEE
11. Utilizzo delle risorse del 2024 e degli anni successivi



Fonti normative:

Normativa di riferimento

- **Decreto-legge n. 34/2020, art. 105-bis** del , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, rubricato *“Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”* istituisce il fondo e incrementa di 3 milioni di euro il *“Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”* di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- **DPCM. 17 dicembre 2020** ripartisce le risorse sui dati Istat al 1° gennaio 2020 riferiti alla popolazione femminile residente nei comuni di ciascuna regione appartenente alla fascia di età 18-67 anni
- **DPCM 1 giugno 2022** ripartisce le risorse 2021-2022 Fondo sui dati Istat al 1° gennaio 2021 riferiti alla popolazione femminile residente nei comuni di ciascuna regione appartenente alla fascia di età 18-67 anni
- **Legge di bilancio 2024** (legge 30 dicembre 2023, n. 213. art.1 co. 187): la misura diventa strutturale, 10 milioni per gli anni 2024, 2025, 2026; 6 milioni a decorrere dal 2027
- **DM 2 dicembre 2024** introduce alcune modifiche alla disciplina precedente e ripartisce le risorse: **10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026**
- **Legge di bilancio 2025** (legge 30 dicembre 2024 n.207 art. 1 co. 222): incremento di 1 milione dal 2025 per incrementare la misura del RDL

Le disposizioni dell’INPS:

- Circolare n. 166 del 8 novembre 2021 e **Circolare n. 54 del 5 marzo 2025**

Novità

- Le risorse possono essere incrementate, oltre che dalle Regioni anche **con le risorse disponibili a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**
- Il contributo pro capite è stabilito nella misura massima di **500 euro su base mensile per un massimo di dodici mensilità erogato in unica soluzione.**
- **Le domande** sono presentate **per il tramite dei Comuni di riferimento** (in precedenza Comuni di residenza).
- **Le domande non accolte** per mancanza di risorse finanziarie **decadono il 31 dicembre dell'anno di riferimento e** possono essere ripresentate negli anni successivi. La misura non può essere erogata se la richiedente ha già beneficiato della stessa prestazione.
- **Disciplina transitoria per le domande non accolte per incapienza dei fondi**
- **Decorso il termine** per la ripresentazione della domande non accolte per mancanza di risorse è possibile la presentazione delle **nuove domande per l'anno 2025.**
- A decorrere **dal 2026 le domande sono presentate all'INPS tra il 1° gennaio e il 31 dicembre**

Obiettivi della misura

Contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per le donne in condizione di maggiore vulnerabilità;

Favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà:

- attraverso il recupero dell'autonomia abitativa e personale



A chi è rivolto

Destinatarie



- donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure extracomunitarie in possesso di regolare permesso di soggiorno, vittime di violenza, con o senza figli;
- prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni;
- seguite dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza e in stato di bisogno.

Misura del contributo



- 500 € mensili concessi dall'INPS in un'unica soluzione per massimo dodici mesi.



Finanziamento della misura – Risorse statali 1/2

Risorse del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza

- Le risorse statali sono state ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati Istat riferiti alla popolazione femminile nei Comuni di ciascuna Regione appartenente alla fascia di età 18-67 anni riferite agli anni 2020 e 2021;
- Le risorse statali 2024-2025-2026 sono state ripartite tra le Regioni sulla base dei dati Istat al 1° gennaio 2024, riferiti alla popolazione femminile nei Comuni di ciascuna Regione appartenente alla fascia di età 18-67 anni;

RISORSE STATALI	
LEGGE	IMPORTO
Articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rubricato “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”	€ 3.000.000 per il 2020
Articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. legge di bilancio 2021)	€ 2.000.000 per il 2021 € 2.000.000 per il 2022
Articolo 1, comma 670, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. legge di bilancio 2022)	Incremento di € 5.000.000 per il 2022
Articolo 1, comma 341, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. legge di bilancio 2023)	€ 1.850.000 per il 2023
Articolo 1, comma 187, legge 30 dicembre 2023 n. 213 (c.d. legge di bilancio 2024)	€ 10.000.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e € 6.000.000 a decorrere dal 2027
Articolo 1, comma 222, legge 30 dicembre 2024 n. 207 (c.d. legge di bilancio 2025)	Incremento di € 1.000.0000 a decorrere dal 2025 al fine di incrementare la misura del RDL

Finanziamento della misura – Eventuali risorse aggiuntive 2/2

Fondi regionali

L'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 2 dicembre 2024 - rubricato “ Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse” - prevede che le risorse attribuite con il decreto a ciascuna regione possono essere incrementate dalle medesime regioni con ulteriori risorse proprie trasferite direttamente ad INPS.

Fondi PCM

L'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 2 dicembre 2024 - rubricato “ Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse” - prevede che le risorse del decreto possono essere incrementate con ulteriori risorse disponibili a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - CDR 8 Pari opportunità.

Qualora siano disponibili anche risorse statali, per i pagamenti l'INPS utilizzerà previamente dette risorse.



Disciplina transitoria: rappresentazione della domanda 1/2

Riservata alle donne la cui domanda risultava non accolta per mancanza di risorse alla data di entrata in vigore del DM 2 dicembre 2024 (Articolo 5 del DM 2 dicembre 2024).

Le donne interessate possono ripresentare all'INPS la domanda dal 5 marzo al 18 aprile 2025 per il tramite del Comune che ha inviato la domanda originaria.

Il Comune deve accertare la sussistenza dei requisiti di accesso alla Reddito di Libertà e ripresentare la domanda utilizzando la specifica funzione disponibile in procedura.

Le domande non sono modificabili nella fase di ripresentazione.

I Comuni rilasciano all'interessata copia della domanda trasmessa che riporta nel campo "N. domanda" il numero domanda indicato dal Comune e la data e l'ora di trasmissione della domanda originaria.



Disciplina transitoria: rappresentazione della domanda 2/2

Per modificare i dati (ad esempio contatti, il codice fiscale, escluso l'IBAN) inseriti in procedura nella fase di presentazione della domanda originaria, contestualmente alla rappresentazione della domanda il Comune deve inviare alla DC Inclusione e sostegno alla famiglia e alla genitorialità, una richiesta a mezzo pec con i dati da modificare o gli eventuali dati di contatto non più validi da cancellare.

L'INPS aggiorna o cancella i dati prima di elaborare gli esiti delle domande ripresentate.

Per il cambio dell'IBAN il Comune deve attendere l'esito della domanda. Le domande accolte per le quali il controllo dell'IBAN non è superato assumono in procedura lo stato "Accolta in attesa IBAN".

Le domande ripresentate sono accolte nei limiti delle risorse regionali disponibili per gli anni 2024 e 2025 tenendo conto della data di trasmissione della domanda originaria.

Le domande ripresentate e non accolte per mancanza di budget conservano la priorità per l'anno 2025 e decadono se non accolte il 31 dicembre 2025



Regime ordinario: presentazione della domanda 1/3

La domanda:

- deve essere presentata con il modello cartaceo predisposto dall'INPS (SR208)
- deve essere completo delle dichiarazioni rilasciate:
 - dal legale rappresentante del centro antiviolenza che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna;
 - dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale che attesta lo stato di bisogno o lo stato di bisogno straordinario ed urgente.



COD. SR208
v1.0

Domanda Reddito di libertà

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445)

Il Decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 dicembre 2024, ha definito i criteri per la ripartizione delle risorse stanziare per gli anni 2024, 2025 e 2026 e ha modificato la disciplina di dettaglio della misura denominata Reddito di libertà (RDL) per le donne vittime di violenza.

La presentazione della domanda avviene da parte delle interessate per il tramite del Comune di riferimento. Il beneficio erogato dall'INPS è pari ad euro 500 per un massimo di dodici mensilità ed è corrisposto in un'unica soluzione. Per accedere al beneficio è necessario essere in possesso:

- 1) della cittadinanza italiana;
ovvero della cittadinanza di un paese membro dell'Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente;
ovvero della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e titolare di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea, o in possesso di regolare permesso di soggiorno UE di durata superiore al semestre, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286 ovvero della ricevuta della richiesta o del cedolino, ovvero del permesso per protezione speciale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 numero 25;
- 2) della residenza in Italia;
- 3) della dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la vittima di violenza;
- 4) della dichiarazione firmata dal responsabile del Servizio sociale professionale di riferimento territoriale attestante lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria e urgente.

Regime ordinario: presentazione della domanda 2/3

La domanda

- è presentata al Comune di riferimento direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato.
- L'operatore comunale inserisce la domanda accedendo al servizio *online* del portale INPS disponibile sulla piattaforma: *"Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali"*.
- I Comuni rilasciano all'interessata copia della domanda che riporta nel campo "N. domanda" il numero di domanda indicato dal Comune e il codice univoco rilasciato dal sistema informativo dell'INPS.

- Consultazione
- Trasmissione File
- Gestione deleghe
- Reddito di Libertà
 - ° Acquisizione
 - ° Rettifica IBAN
 - ° Annulla Domanda
- Consultazione
 - ° Visualizza Domanda
- Logout

REDDITO DI LIBERTÀ - NUOVA DOMANDA

Tipo Prestazione	Reddito di Libertà
Codice Fiscale Richiedente	[REDACTED]
Codice Fiscale Beneficiario (*)	[REDACTED]
Data Presentazione Domanda	31/08/2021

(*) solo in caso di richiedente diverso da beneficiario

(il codice fiscale del beneficiario e' necessario solo se la richiesta e' liquidata ad altra persona, ad esempio tutori di minorenni o di altri soggetti impossibilitati a presentare la domanda)

N.B si dichiara di essere a conoscenza che:

- **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.**

I dati contenuti nelle domande di Reddito di libertà presentate dagli interessati presso i comuni competenti per residenza sono trasmessi all'Inps per la finalizzazione dei relativi procedimenti e la concessione dei benefici richiesti.

Il trattamento dei dati personali da parte dell'Inps per le finalità di riconoscimento ed erogazione dei benefici ai sensi del DPCM 17 dicembre 2020 - di definizione dei criteri ai fini della ripartizione delle risorse del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza" - , svolgimento delle eventuali altre funzioni istituzionali connesse e rispetto di obblighi di legge, è effettuato, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo, dal d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal predetto d. lgs. 10 agosto 2018, n.101.

I dati saranno altresì conosciuti e trattati anche dagli altri soggetti che prendono parte al procedimento ai sensi dell'art. 3, co. 4, del citato DPCM: gli enti gestori dei centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni (sulla base dell'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall' articolo 3, co. 4, del DPCM del 24 luglio 2014) che prendono in carico le donne vittime di violenza e in condizione di vulnerabilità; i Comuni, titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale (art. 6, L. 328/2000), attraverso i servizi sociali professionali di riferimento territoriale che attestano la condizione di bisogno straordinaria e urgente e i servizi addetti alla ricezione delle istanze; la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità che presiede all'organizzazione istituzionale del sistema di servizi antiviolenza in Italia. Tali soggetti operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal regolamento UE, nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione dei dati.

La diffusione dei dati forniti è possibile solo su espressa previsione di legge o, se previsto per legge, di regolamento. Il conferimento dei dati non indicati con asterisco o dalla normativa comunitaria è obbligatorio, poiché previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, che disciplinano la prestazione e gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare l'impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l'applicazione di sanzioni.

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali le informazioni sono raccolte in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza (artt. da 5 a 11 Regolamento UE) e sarà svolto da dipendenti appositamente autorizzati ed istruiti che operano sotto la autorità diretta degli enti suddetti.

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Nei casi di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE gli interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o di verificarne l'utilizzo fatto dai soggetti coinvolti nel procedimento presentando apposita istanza all'Inps e agli altri enti tramite i rispettivi responsabili della protezione dei dati.

Qualora ritenga che il trattamento di dati personali che la riguardano sia effettuato in violazione di quanto previsto dal regolamento UE ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del regolamento UE) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento UE).

Ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati e ai diritti che le sono riconosciuti possono essere reperite sul sito istituzionale www.inps.it, "informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti dell'Inps, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679" oppure sul sito www.garanteprivacy.it Garante per la protezione dei dati personali.

INVIA DOMANDA

Regime ordinario: presentazione della domanda 3/3

La domanda

Una volta trasmessa all'INPS il sistema svolge una istruttoria automatizzata per verificare:

- la capienza del *budget* relativo alla Regione di riferimento;
- la titolarità dell'IBAN indicato in domanda,

L'accoglimento delle domande è stabilito, su base regionale, dall'ordine di trasmissione (data e ora) della domanda all'INPS riportato nel codice univoco attribuito alla domanda.

- Informazioni
- Calcolo Diritto
- Acquisizione
- Consultazione
- Trasmissione File
- Gestione deleghe
- Reddito di Libertà
 - Informazioni
 - Acquisizione
 - Rettifica IBAN
 - Annulla Domanda
- Consultazione
 - Visualizza Domanda
- Logout

Prestazioni Sociali

Ente: Comune di ANCONA (A271) Utente connesso: ██████████

REDDITO DI LIBERTÀ - DETTAGLIO DOMANDA

OPERAZIONI: MODIFICA DOMANDA

DETTAGLI DOMANDA

Stato	Incompleta	Data Presentazione Domanda	14/09/2021
Tipo Prestazione	Reddito di Libertà	N° Pratica Comune	01
Comune	ANCONA	Codice Comune	A271
In acquisizione da	Comune: A271 - Utente: ██████████		

DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE/BENEFICIARIO

Codice Fiscale Richiedente	██████████	Omocodice	<input type="checkbox"/>
Cognome Richiedente	██████	Nome Richiedente	██████
Provincia o stato estero di nascita	ROMA	Comune Nascita	ROMA
Data di nascita	01/01/1972	Sesso	<input type="radio"/> M <input checked="" type="radio"/> F
<input type="checkbox"/> Permessi di soggiorno (conforme alle tipologie di permesso indicate nel modello di domanda)			

DATI DI RESIDENZA DEL RICHIEDENTE/BENEFICIARIO

Indirizzo	██████████	N° Civico	██████
Prov. di residenza	██████	Comune residenza	██████
Cap	██████	Numero Telefonico	3333333

Compatibilità con altre misure assistenziali

Il Reddito di libertà è compatibile con:

- altri strumenti di sostegno al reddito (ad es. possono presentare domanda di **Assegno di inclusione**);
- altre misure in denaro a favore dei figli a carico, erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

 Servizio Desktop
**Domande per Prestazioni a sostegno del
reddito**

Disposizioni ai fini ISEE

Il Decreto lavoro 2023 (DL 4 maggio 2023, n. 48 *Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*) ha previsto all'art. 2, co. 6 lett. b-bis):

- *i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE.*

Pertanto, la disposizione consente alle donne che accedono al Reddito di libertà e necessitano dell'ISEE per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di non ricomprendere nel nucleo familiare autodichiarato in DSU altri soggetti (come il possibile autore della violenza), laddove erano tenute a inserirli in base alla disciplina generale.

Utilizzo delle risorse del 2024 e degli anni successivi

Le risorse stanziare per gli anni 2024 e 2025 sono utilizzate prioritariamente per liquidare le domande non accolte per insufficienza di budget e ripresentate entro il 18 aprile 2025.

Conclusa la fase transitoria, A decorrere dalla data di apertura del servizio indicata nel messaggio di comunicazione dell'accoglimento delle domande ripresentate e fino al 31 dicembre 2025, le donne in possesso dei requisiti possono presentare le domande a valere sulle risorse finanziarie per l'anno 2025.

Le domande sono accolte tenendo conto dell'ordine di arrivo (data e ora) su base regionale utilizzando le risorse disponibili al 31 dicembre 2025. A decorrere dal 2025, le domande non accolte entro il 31 dicembre di ciascun anno per mancanza di risorse decadono e possono essere ripresentate l'anno successivo.



Grazie per l'attenzione

14 aprile 2025